



Prefettura di Firenze
Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO
DI SOGGIORNO PER LAVORO PRESSO GLI UFFICI POSTALI ABILITATI**

Il lavoratore, dopo essersi presentato allo Sportello Unico ed avere sottoscritto il contratto di soggiorno e l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, deve:

- inserire l'istanza nella apposita busta;
- inserire nella stessa busta **aperta** l'ulteriore documentazione da accludere all'istanza:
 - fotocopia di tutto il passaporto o altro documento indicato nell'istanza,
 - originale della ricevuta del bollettino di pagamento per il Permesso di Soggiorno Elettronico PSE – di 27,50 € - intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il bollettino di pagamento deve essere reperito all'ufficio postale);
 - fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
- presentare l'istanza ad un ufficio postale abilitato;
la busta dovrà essere consegnata **aperta** per consentire l'identificazione da parte dell'operatore postale, poiché la presentazione della domanda è consentita unicamente da parte dello straniero che richiede il permesso di soggiorno.
- provvedere al pagamento di 30,00 € per le spese postali;

Al momento di presentazione della domanda, il lavoratore riceverà dall'operatore postale la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il fotosegnalamento dove consegnerà 4 fotografie.

In tale occasione gli verrà notificata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

La ricevuta rilasciata da Poste consente di chiedere l'iscrizione anagrafica e al servizio sanitario.

E' opportuno conservare una fotocopia dell'istanza di permesso di soggiorno.

Cosa deve fare l'ospitante (art.7 T.U. 286/1998 e successive modifiche)

La legge prevede che chi ospita lo straniero deve dare comunicazione scritta, **entro 48 ore**, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, allo straniero o apolide, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che la comunicazione di ospitalità deve essere presentata dai datori di lavoro entro la data di conclusione del procedimento di emersione per colf e badanti, quindi anche oltre le 48 ore di norma.

sito Internet da consultare <http://www.immigrazione.regione.toscana.it>